

STATUTO

**LA ROSA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S. - ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA GIOACCHINO
TOMA 8

Numero REA: BN - 139702

Codice fiscale: 01678960624

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Repertorio n.7291

Raccolta n.4982

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - E' costituita una cooperativa sociale retta dalle norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la seguente denominazione: "LA ROSA - Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

La presente cooperativa sociale viene di diritto considerata cooperativa a mutualità prevalente in base alla disposizione dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile così come disciplinate dal D.Lgs. 6/2003.

La cooperativa sociale costituita ai sensi e per gli effetti delle lettere a) e b) della legge 381/91 ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come previsto peraltro dall'art. 10 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e ad essa resta comunque applicabile la parificazione di diritto ad ONLUS ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/97. Per l'esigenza di assicurare nel tempo la "par condicio" tra i soli soci volontari e le suddette finalità vengono richiesti, oltre ai requisiti di cui alla legge 381/91, i seguenti principi e criteri contenuti nel citato D.Lgs. 460/1997 e precisamente:

a) il divieto di distribuire dividendi anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come previsto dall'articolo 10 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dall'articolo 10 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, organismo istituito con D.C.P.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. N. 229 del 30 settembre 2000 e successive modificazioni), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come previsto dall'articolo 10 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 salva la devoluzione del patrimonio ex legge 59/92 di cui al successivo articolo 30.

ARTICOLO 2 - La società ha sede nel Comune di Benevento al-

l'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizione di attuazione al codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 - La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge. L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente atto e nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente nonché nella corrispondente sezione del registro prefettizio.

ARTICOLO 4 - Con specifico riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ex art. 2521 del codice civile comma 3° n. 3, la società, senza alcuna finalità speculativa privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di soggetti bisognosi di tale assistenza quali anziani, handicappati, invalidi, malati, inabili, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, immigrati e minori anche in convenzione con enti pubblici. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società può svolgere attività culturali, di integrazione sociale e di assistenza psicologica e logistica.

L'oggetto specifico della cooperativa qui costituita, tenuto conto della legge n. 381/1991 articolo 1 lettera a) e b), è il seguente:

a) relativamente al primo settore si promuoveranno:

- la gestione di servizi socio sanitari quali: servizi di assistenza domiciliare e gestione case protette, centri diurni e/o notturni per anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, minori, donne in difficoltà, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, nomadi, profughi ed esuli politici; problematiche inerenti l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia; dipendenti dalle droghe, tabagismo ed alcolismo e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno. Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori socio-sanitari, assistenziali e non e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di operatività in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per

la persona richiedente e per l'offerta. In relazione a ciò la cooperativa può svolgere, stabilmente e temporaneamente, in proprio e per conto di terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti, relative alle seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti già menzionati;

- interventi volti a favorire l'inserimento socio lavorativo di soggetti svantaggiati;
- assistenza psico-socio-riabilitativa-fisioterapica;
- assistenza sociale e materiale ai minori nonché a tutte le categorie innanzi menzionate a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri;

b) relativamente al secondo settore e nei limiti e nel rispetto delle condizioni dettate dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 153/96 si promuoveranno in quanto funzionalmente collegate alle attività del primo settore:

- l' animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi, ludoteche, asili nido, scuole materne, biblioteche, attività sportive, attività con fini benefici, teatrali e musicali ivi compresa l'attività di turismo e svago sociale;
- servizi di sostegno e consulenza alla famiglia;
- servizi di recupero, dispersione e sostegno scolastico primario e secondario;
- sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche;
- servizi infermieristici, di riabilitazione e fisioterapia;
- attivazione e gestione sportello informa giovani e informa famiglia;
- gestione di case famiglia e di comunità alloggio, strutture educative assistenziali, residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate;
- gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi poliambulatori medico specialistico e relativi annessi servizi per l'utenza, ivi compresa la distribuzione di farmaci a domicilio come mero servizio successivo alla prescrizione medica ed alla consegna da parte della farmacia;
- servizio di telesoccorso, soccorso e trasporto di infermi, organizzazione di servizi per l'affidamento familiare;
- assistenza esterna agli istituti di pena per attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione;
- attività di pulizia, spazzamento, lavaggio, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di aree pubbliche, di aree verdi anche cimiteriali, svuotamento e pulizia di pozzi neri e fosse settiche, inceneritori; sgombero neve e spargimento sale; manutenzione e pulizia di cimiteri ed impianti elettrici cimiteriali e luce votiva; piccola manutenzione di strade e segnaletica stradale;
- la raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani provenien-

ti da famiglie e aziende, la raccolta di rifiuti speciali tossici, pericolosi e non pericolosi con annessa attività di autotrasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi;

- l'inumazione, esumazione, tumulazione, traslazione e la cremazione nonché la preparazione di salme per la sepoltura, l'imbalsamazione, ivi compresa attività di gestione e custodia loculi e cimiteriale con apertura e chiusura guardiania il tutto sempre al fine di promuovere l'inserimento di persone svantaggiate.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate le seguenti condizioni: a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91; b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 381/91. La cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. La cooperativa potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili, e stipulare altresì convenzioni con pubbliche amministrazioni per l'assunzione e lo svolgimento di servizio da queste affidate, il tutto in maniera strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e conformemente alla normativa vigente. Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via strettamente strumentale, la cooperativa può acquistare e/o alienare beni e servizi nonché richiedere finanziamenti. La società si ispira, pertanto, ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quelle di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991, n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La società è di-

disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci inabili al lavoro anche temporaneo, comunque bisognosi, nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci. La società potrà, nei limiti della vigente normativa, svolgere la propria attività anche con i terzi. E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle cooperative sociali e delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

SOCI

ARTICOLO 5 - Ai fini del miglior raggiungimento di tutte le finalità di solidarietà sociale innanzi indicate ed al fine di garantirne l'uniformità e l'omogeneità del rapporto associativo nonché l'effettività del rapporto medesimo qui di seguito si elencano tutte le qualifiche, le posizioni, i diritti, le azioni e le ragioni afferenti le posizioni di ogni singolo socio nel rispetto sia della legge 381/91 che dell'art. 10 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 460/1997.

Il numero minimo e massimo dei soci è quello stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente in materia e segnatamente dall'articolo 2522 nella sua attuale vigenza, salvo diversa disciplina comunque applicabile "ex lege".

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche, purché queste ultime nei loro statuti prevedano la promozione, il potenziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società;
- b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- c) soci lavoratori svantaggiati che dovranno realizzare il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dall'organo amministrativo. Il numero di essi e le relative aliquote di appartenenza alla compagine sociale non possono superare i limiti di cui agli articoli 2 in caso siano presenti soci volontari (massimo la metà dei soci) e 4 comma 2 in caso siano presenti persone svantaggiate (massimo il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa) della legge 381/91.
- d) soci sovventori così come disciplinati al successivo art. 5 quater.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli

previsti dagli articoli 23 e 26 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni nonché dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997.

Possono essere altresì soci, attesa la natura di cooperativa sociale dell'ente, coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività sociale o per lo meno contiguo allo stesso. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del codice civile, non può essere socio della cooperativa chi esercita in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza, sede e costituzione ove trattasi di persone giuridiche;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
- d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria ove prevista o successivamente introdotta.
- e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società nei limiti della vigente normativa.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo entro sessanta giorni con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

5bis. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del nu-

mero complessivo dei soci.

5bis.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione dei soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

5bis.2 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al successivo art. 6; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo articolo 8 compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, e comporta l'accettazione incondizionata delle regole statutarie.

5ter. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

5ter.1 Nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 5 ter, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

5ter.2 Nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo 5 ter,

l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

5ter.3 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

5ter.4 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 14, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

5ter.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

5ter.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

5ter.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

5ter.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 7 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

5ter.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre quelle individuate dall'art. 8 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della

sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

5ter.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

5quater. Coevamente alla costituzione dei fondi di cui al successivo articolo 10 lettera f come previsti dall'art. 4 della legge n. 59/92 possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 sia persone fisiche che giuridiche nei limiti delle vigenti leggi.

5quater.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) ciascuna e di tipo nominativo.

5quater.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci (10).

5quater.3 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

5quater.4 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

5quater.5 Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5quater.6 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che anche ai sensi dell'art. 2514 del codice civile il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superio-

re a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari e cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

5quater.7 A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad esse attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

5quater.8 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari e cooperatori.

5quater.9 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

5quater.10 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

5quater.11 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 6 - Il nuovo ammesso è obbligato:

a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo, nonché della tassa di ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) ad osservare le regole statutarie, il regolamento interno, se deliberato, e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;

c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

ARTICOLO 7 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione e per decadenza.

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius".

L'erede o il legatario che abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai presenti patti sociali in materia per

assumere la qualità di socio, possono subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, gli stessi dovranno presentare la domanda di ammissione di cui all'articolo cinque del presente atto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nelle forme e con le modalità prescritte dal suddetto articolo. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti di cui in precedenza), gli stessi, coeivamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune - che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni), - salvo che la quota sia divisibile e la società consenta alla divisione. Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 del codice civile.

ARTICOLO 8 - Oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 del codice civile, dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, può essere escluso il socio che:

- a) non concorra al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) nell'esecuzione del proprio apporto commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile o che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare la società;
- c) svolga imprese in contrasto o concorrenti con quella della Società;
- d) non osservi le disposizioni contenute nel presente atto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) nei casi previsti dall'articolo 2286;
- g) nei casi previsti dal 2288 primo comma;
- h) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del codice civile, deve essere diffidato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dalla diffida senza che abbia provveduto ad adempiere la propria

prestazione sarà escluso dalla Società.

Il ritardato pagamento comporta il pagamento degli interessi moratori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea con apposito regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2533, terzo comma, del codice civile contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Altresì l'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci per i quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della società;
- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della società.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel Libro dei Soci.

ARTICOLO 9 - Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla Società o non vogliano subentrare), avranno diritto al solo rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo il quale, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, dovrà provvedere alla liquidazione della quota in favore degli aventi diritto.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della Società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 10 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- b1) dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori confluenti nel fondo di cui alla successiva lettera f);
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità e a norma di legge;
- f) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 11 - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 del codice civile, primo comma, salvo in caso di diniego il diritto del socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, di proporre opposizione al tribunale.

Laddove con modificazione dei patti sociali si dovesse vietare la cessione delle quote, al socio viene riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

11bis. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-

tuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

11bis.1 I soci cooperatori, fermo restando le limitazioni di cui all'articolo 5 ter, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

11bis.2 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'Organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

ARTICOLO 12 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 13 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con i criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del codice civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società. Provvede altresì in materia di ristorni con le modalità e i criteri specificamente riportati nel successivo articolo 14. Le eccedenze attive di bilancio saranno così ripartite:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva

legale ordinaria;

b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle vigenti leggi, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato dai soci cooperatori, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile attualmente pari nel massimo consentito all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2 (due) punti e 1/2 (un mezzo) rispetto al capitale effettivamente versato e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;

e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata ai fini mutualistici. Anche nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile, le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

RISTORNI - CRITERI DI RIPARTIZIONE

ARTICOLO 14 - I ristorni intesi come strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa vanno determinati mediante:

a) il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa;

b) l'integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni dei soci.

I ristorni vanno ripartiti tra i soci corrispondendo a ciascuno di essi la differenza tra il corrispettivo pagato alla Cooperativa ed il costo da essa sostenuto per erogare a ciascuno la prestazione mutualistica.

Nel rispetto del principio della parità di trattamento, si stabilisce che tutti i soci godono delle stesse condizioni

soggettive per ricevere all'atto dello scambio ovvero alla fine di ciascun esercizio sociale i ristorni intesi come ulteriori benefici mutualistici.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, fissare, conformemente ai criteri di cui in appresso, i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato ai seguenti criteri: alle giornate e ore di lavoro prestate in relazione alle specifiche mansioni attribuite ed effettivamente svolte nonché alla tipologia di produzione realizzata e al quantitativo di essa soprattutto in relazione al programma cooperativistico annuale e pluriennale, il tutto comunque nei limiti e con le modalità stabiliti dalle vigenti norme in materia.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci almeno da 90 (novanta) giorni.

In ogni caso è riservato alla competenza dei soci:

- a) approvare il bilancio e distribuire gli utili nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dell'organo di controllo, se nominato, ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;
- e) deliberare sulle modifiche dei patti sociali;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente atto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo;
- g) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ARTICOLO 16 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anzichè redigere un apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia la quota posseduta. Ai soci cooperatori persone giuridiche possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà degli stessi.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte a cura dell'organo amministrativo, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ARTICOLO 17 - Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo, alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o ad una rilevante modificazione dei diritti dei soci ed in

tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente atto e degli scopi sociali ivi stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con apposito regolamento interno.

ARTICOLO 18 - La convocazione dell'assemblea è fatta da parte dell'organo amministrativo mediante raccomandata da inviare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

18.1 - ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE TALI COMUNQUE DA ASSICURARE LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI SOCI SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE:

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di cinque soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 codice civile come novellato, l'assemblea delibera con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà dei soci.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-

l'alzata di mano o per divisione comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 19 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, nei casi di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato tra gli intervenuti all'assemblea, salvo che tale ufficio non debba essere assunto da un Notaio ai sensi degli articoli 2545 novies, 2436, 2484, 2487 del codice civile nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 20 - La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri; la maggioranza dovrà essere costituita dai soci cooperatori o da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

carica e tutti sono rieleggibili. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ARTICOLO 21 - Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso inviato ai consiglieri tramite lettera raccomandata, fax o telegramma, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del consiglio possano essere adottate anche mediante consultazione scritta e sulla base del consenso espresso pre iscritto nei modi nei tempi e nelle forme di cui al precedente articolo 16; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere

scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 22 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente atto.

L'organo amministrativo può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure per il compimento di determinati atti o di categorie di atti sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ai programmi di partecipazione in senso attivo e passivo. Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 del codice civile.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile l'organo amministrativo deve indicare, nella relazione sulla gestione, gli specifici criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ARTICOLO 23 - Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente del consiglio di amministrazione è perciò auto-

rizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Esso ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del presidente tutte le relative mansioni spettano, se nominato, al vice-presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del vice-presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del presidente.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione il presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, i propri poteri al vice presidente o ad un membro del consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 24 - Qualora ne sussistesse l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina un sindaco, che potrà esercitare anche la revisione legale dei conti, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. All'organo di controllo si applicano, comunque, le norme all'uopo previste dalle norme vigenti in materia.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 25 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori, organo di controllo (se nominato), ovvero nei loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere decisa da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. La introduzione e la soppressione della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti

o dissenzienti possono entro i 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 26 - Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, ai sensi del precedente articolo 16, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 27 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 28 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgt. C.P.S. n. 1577 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge n. 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraestese nonché quelle in materia di remunerazione del capitale (cfr articolo 13 lettera d), di riserve indivisibili (articolo 13 u.c.) e di devoluzione di quota di utili annuali ai fondi mutualistici come per legge (cfr articolo 13 lett. b) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ARTICOLO 29 - Ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142 articolo 6, così come prorogata dalla Legge 27 febbraio 2004 n. 47 articolo 23-sexies e successive modificazioni l'organo amministrativo nei modi e tempi di legge provvederà a predisporre il regolamento che stabilisca i rapporti tra la cooperativa ed i soci lavoratori introducendo norme chiare e precise tendenti a contrastare la falsa cooperazione nel rispetto della legislazione sul lavoro.

ARTICOLO 30 - Per quanto non è regolato dal presente atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali

applicabili in materia.

F.to: La Selva Giancarlo - Carmen Maria Casale notaio.

[illegible]